


IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO ENEA SU ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE


Il giorno 5 novembre 2014, presso la Sede legale dell'ENEA, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ENEA:

Prof. Federico Testa
Commissario



Avv. Fabio Vecchi
Delegato dal Commissario nella sua qualità di Direttore Generale




e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali:


FLC-CGIL



FIR-CISL



UIL-RUA




ANPRI




USI - RDB RICERCA

USB F.I.



Al termine della riunione, le Parti, presa visione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione (di seguito CCNL EPR) per il quadriennio normativo 2006-2009, hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo, che modifica e sostituisce l'ipotesi di CCI già sottoscritta in data 28 marzo 2014.

ENEA/2014/63873/UCP



IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO ENEA SU ISTITUTI DI PARTICOLARE INTERESSE

**CAPO I
INDENNITA'**

**Art. 1
Trattamento indennità di turno**

1. A partire dal 1/1/2012, le modalità per l'assegnazione dell'indennità di turno, previste dagli artt. 6 e 14, ultimo alinea, del CCNI ENEA 2006-2009 vengono sostituite da quelle previste dall'art. 47 del CCNL EPR 1994-1997, I biennio economico 1994-1995.
2. Il finanziamento di dette indennità continua ad essere assicurato dal Fondo per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale inquadrato nei livelli IV-VIII e le risorse destinate al personale ricercatore e tecnologo.

**Art. 2
Trattamento di trasferta all'estero**


1. L'art. 12, comma 6, del CCNI ENEA 2006-2009 – Norme di omogeneizzazione, è così sostituito:
"Per le trasferte all'estero si applica quanto disposto dal Decreto del Ministero degli Affari Esteri del 23 marzo 2011. Nell'ambito delle stesse trasferte, per gli spostamenti nell'area urbana di svolgimento delle missioni e da/verso aeroporti/stazioni/porti, è stabilito un rimborso delle spese di trasporto pubblico e taxi, quest'ultimo nel limite giornaliero di € 25,00."

**Art. 3
Trattamento di sede estera**

1. Il limite complessivo di otto anni di permanenza all'estero, di cui all'art. 13 del CCNI ENEA 2006-2009 – Norme di omogeneizzazione, può essere derogato, al massimo, per un ulteriore biennio.
2. La materia in questione sarà oggetto di verifica da parte dell'Agenzia con le OO.SS. entro il 31.12.2015.

**Art. 4
Rimborso quota dell'accompagnatore dei dipendenti diversamente abili**

1. All'art. 12 del CCNI ENEA 2006-2009 - Norme di omogeneizzazione, dopo il comma 6, è aggiunta:
"7. Ai dipendenti ai quali è stata riconosciuta l'invalidità con obbligo di accompagnatore, è consentito il rimborso, con le medesime regole e limiti previsti per i dipendenti ENEA, delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute anche dall'accompagnatore. Tali spese graveranno sui capitoli di bilancio a tale scopo destinati o sui finanziamenti/contratti per ricerca che consentono tali spese".

EB AB


CAPO II
CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE CHE CONFLUISCONO NEL FONDO DI CUI
ALL'ART. 19 DEL CCNL EPR 2002-2005

Art. 5

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente Capo disciplina i criteri e le modalità di attribuzione, al personale non dirigente ENEA, delle risorse che confluiscono nel Fondo di cui all'art. 19 del CCNL EPR 2002-2005.
2. Le prestazioni, di cui al comma 1, devono intendersi riferite ad attività ed erogazione di servizi altamente qualificati e sono svolte dalle strutture dell'ENEA a ciò espressamente autorizzate.

Art. 6

Criteri generali per la destinazione e l'utilizzo delle risorse

1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 19 del CCNL EPR 2002-2005, 1° biennio economico, è destinato a incrementare, nelle loro parti variabili, il Fondo per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale inquadrato nei livelli IV-VIII e le risorse destinate al personale ricercatore e tecnologo:
 - 1.1. per il 20 per cento, riservato al personale direttamente coinvolto nell'esecuzione del contratto/progetto. La ripartizione tra gli aventi diritto avverrà coerentemente con le percentuali di partecipazione, proposte dal Responsabile di contratto/progetto e utilizzate per la rendicontazione dell'attività;
 - 1.2. per il 15 per cento, riservato al personale:
 - 1.2.1. della struttura presso la quale il contratto è stato eseguito, secondo criteri di ripartizione che tengano conto della prestazione lavorativa, individuati dal Responsabile della struttura medesima e per un ammontare complessivo non superiore al 75 % della presente somma;
 - 1.2.2. amministrativo per le attività generali di supporto, secondo criteri di ripartizione che tengano conto della prestazione lavorativa, individuati dai Responsabili delle strutture interessate. L'ammontare complessivo sarà pari all'importo residuo risultante dall'applicazione del precedente punto 1.2.1.

Annualmente, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo, determinato il risultato economico, verrà fornita la prescritta informativa alle OO.SS. e pubblicato, sul sito istituzionale dell'Agenzia, l'elenco delle attività che hanno concorso alla determinazione del fondo, i relativi ricavi ed il personale che ha contribuito ai predetti ricavi con la relativa percentuale di impegno lavorativo;

3
es AB
Gen
E. M. P.
C. M.
G. M.
G. M.

1.3. per la percentuale restante a incrementare, nella sua parte variabile, il fondo per le politiche di sviluppo del personale, per la produttività e per il trattamento accessorio del personale inquadrato nei livelli IV-VIII e le risorse destinate al personale ricercatore e tecnologo. La ripartizione delle predette risorse sarà riparametrata rispetto alla numerosità dei profili dei dipendenti coinvolti nella prestazione di attività e servizi a favore di terzi. Tali risorse, qualora significative, potranno essere destinate, previo accordo con le OO.SS., anche ad attività assistenziali ed occupazionali.

1.4. Dette quote sono comprensive degli oneri previdenziali e dell'IRAP, a carico ENEA.

2. In ogni caso, il personale di cui ai punti 1.1 e 1.2 può essere ricompensato per lo svolgimento delle prestazioni, di cui al presente accordo, fino ad una somma annua totale non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare lordo, comprensivo delle fasce stipendiali di anzianità e delle progressioni economiche di cui all'art. 53, comma 2 del CCNL EPR 1998-2001, l b.e., in godimento al momento della definizione delle somme di cui al presente articolo. Le somme che eccedono tale percentuale rientrano nella disponibilità del Fondo di cui al punto 1.3.
3. La quota costituisce trattamento accessorio alla retribuzione ed è cumulabile con ogni altro elemento retributivo spettante ai sensi della disciplina contrattuale vigente.
4. Nessun compenso potrà essere erogato prima della riscossione del saldo del corrispettivo.
5. Le modalità di avvenuta erogazione, costituiranno oggetto di informazione successiva alle OO. SS., così come previsto dall'art. 31, comma 4, del CCNL 2002-2005 EPR, l b.e., come modificato dall'art. 20, comma 2, CCNL EPR 2006-2009, l b.e.

Art. 7

Verifiche annuali

1. Le Parti si riservano di verificare l'attuazione del presente istituto contrattuale e di proporre eventuali modifiche entro il 31.12.2015.

CAPO III

CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 8 DEL CCNL EPR 2002-2005, II B. E. 2004-2005 - RIDUZIONE DEI TEMPI DI PERMANENZA PER IL PASSAGGIO DI FASCIA ALL'INTERNO DEI TRE LIVELLI DI RICERCATORE E TECNOLOGO

Art. 8

Oggetto e campo di applicazione

1. I criteri per l'attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del CCNL EPR 2002-2005, II B. E. 2004-2005, si applicano al personale ENEA inquadrato nel profilo professionale di Ricercatore o Tecnologo, compresi i ruoli a esaurimento, nei livelli dall'I al III e in servizio alla data di emanazione dei diversi bandi selettivi.

4 EB AB
GL
L
M
F

Art. 9

Risorse per il finanziamento delle riduzioni dei tempi di permanenza nelle fasce stipendiali

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a) del CCNL EPR 2002-2005, Il b.e., le risorse utilizzabili per il finanziamento delle riduzioni dei tempi di permanenza in fascia stipendiale sono individuate nello 0,20% del monte salari 2003 relativo a ricercatori e tecnologi, pari ad euro 102.791,00= annui.
2. Le risorse per la riduzione dei tempi di permanenza in fascia stipendiale sono riparametrate in ragione del numero e del relativo costo del personale avente titolo, suddiviso per profilo professionale.
3. In prima applicazione è già stata prevista, nel bilancio ENEA 2013, la copertura necessaria per il finanziamento delle riduzioni dei tempi di permanenza in fascia stipendiale relative all'anno 2013. Annualmente sarà assicurata analoga copertura finanziaria per la stessa destinazione.

Art. 10

Personale destinatario della riduzione dei tempi di permanenza in fascia

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, secondo periodo del CCNL EPR II biennio economico 2004-2005, annualmente, la quota di personale destinatario della riduzione dei tempi di permanenza in fascia è individuata in misura non superiore al 10% della popolazione.
2. La riduzione dei tempi di permanenza nella fascia stipendiale è riconosciuta al personale interessato per una sola volta nel medesimo livello di inquadramento.
3. La riduzione di cui al comma 2 non potrà essere superiore al 50 % del tempo di permanenza previsto per ciascuna fascia e, in prima applicazione, avere una decorrenza anteriore all'1/1/2013. La riduzione sarà considerata in base alla situazione giuridica risultante alla data delle decorrenze annuali previste nei rispettivi bandi selettivi.

Art. 11

Requisiti per la partecipazione alla selezione

1. Potranno partecipare alla selezione i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato che, al 1° gennaio dell'anno solare di riferimento del bando, ovvero in prima applicazione al 1° gennaio 2013, abbiano maturato una percentuale non inferiore al 50 % del tempo di permanenza della fascia di appartenenza, vista la tabella E del CCNL EPR 2006-2009, Il biennio economico 2008-2009.

Art. 12

Titoli professionali, lavori valutabili

1. La graduazione, su base cento, del punteggio attribuibile ai partecipanti, è effettuata come di seguito:
 - a) Valorizzazione della professionalità acquisita per l'attività svolta presso ENEA ovvero negli enti di provenienza in caso di mobilità, anche con contratto a tempo determinato, fino al 20%;
 - b) responsabilità e incarichi, con attestazione dell'attività svolta in relazione all'incarico ricoperto, premi e riconoscimenti scientifici, produzione scientifica e brevetti, fino al 40%; gli incarichi soggetti all'indennità, di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 171/1991, non costituiscono titolo utile per la presente procedura selettiva.

Handwritten signatures and initials:
EB AB
G. L. [unclear]
[unclear] [unclear]
[unclear] [unclear]

- c) Relazione del candidato, in autocertificazione e soggetta all'accertamento positivo da parte del Dirigente e/o Responsabile di I livello organizzativo, della regolarità dell'attività svolta nell'arco temporale di riferimento, fino al 40%. In prima applicazione la data di decorrenza della fascia stipendiale in godimento è il 31/12/2010.

Art. 13

Commissioni per le procedure selettive

1. Per le procedure di selezione relative alla riduzione dei tempi per il passaggio di fascia stipendiale è costituita una Commissione per il personale appartenente al profilo di Ricercatore ed una per quello appartenente al profilo di Tecnologo.
2. Ogni Commissione, formata da cinque componenti, predispone una graduatoria per ciascun livello retributivo.
3. Le Commissioni esaminatrici effettueranno la valutazione dei titoli, previsti dal precedente art. 12, sulla base dei seguenti criteri di massima e ferma restando la possibilità di individuarne ulteriori:
 - a) continuità temporale e rilevanza dell'attività svolta nonché suo grado di aggiornamento rispetto agli sviluppi tecnologici e/o professionali correlati all'attività stessa;
 - b) grado di rilevanza degli eventuali incarichi attribuiti e delle eventuali responsabilità assunte;
 - c) apporto individuale desumibile nei lavori in collaborazione;
 - d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici e loro grado di rilevanza e/o diffusione.

Art. 14

Utilizzazione delle graduatorie

1. Le graduatorie predisposte dalle Commissioni di cui al precedente art. 13 sono utilizzate, ai fini dell'attribuzione delle anticipazioni di fascia, impiegando le risorse disponibili in relazione al costo effettivo di ciascuna anticipazione attribuita, fino a concorrenza delle risorse effettivamente disponibili nell'anno e previste in Bilancio.
2. L'attribuzione della riduzione del tempo di permanenza nella fascia presuppone che il dipendente collocatosi in posizione utile nella graduatoria, risulti in servizio e rivesta il medesimo livello e profilo al momento dell'approvazione della graduatoria medesima.
3. In caso di attribuzione di un livello superiore, con decorrenza giuridica antecedente a quella di riconoscimento della riduzione del tempo di permanenza nella fascia, ENEA provvederà, fermo restando il limite del budget assegnato, ad attribuire detta riduzione al primo degli idonei nella rispettiva graduatoria.

Art. 15

Decorrenza ed effetti giuridici - economici

1. La decorrenza del beneficio è attribuita al 1° gennaio dell'anno solare del bando di riferimento. In prima applicazione tale decorrenza sarà il 1° gennaio 2013.
2. Gli esiti delle anticipazioni di fascia avranno effetti, esclusivamente, giuridici, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella

Ipotesi di C.C.I. ENEA su istituti di particolare interesse

6
EB
AB
G. L.
F. M.
B. I.

Legge 30 luglio 2010, n. 122 e dell'art. 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122.

Art. 16

Utilizzo risorse

1. In sede di predisposizione dei relativi bandi, previa informazione alle OO. SS., saranno definiti i criteri applicativi e le modalità di utilizzo delle risorse disponibili, di cui all'art. 9, al fine di definire le posizioni interessate al passaggio di fascia.

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 17

Decorrenza

1. Il presente CCNI entra in vigore dalla data della stipulazione, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui all'art. 29, comma 3 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e dell'art. 40-bis, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 18

Tempi di applicazione

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo sarà attribuito l'istituto dell'anticipazione di fascia, di cui all'art. 8 del CCNL EPR 2002-2005, II biennio economico 2004-2005, con decorrenza giuridica 1.1.2013 e 1.1.2014.

Art. 19

Verifiche

2. In considerazione della prima applicazione dei singoli istituti del presente CCNI, le Parti si riservano di verificarne annualmente l'attuazione e proporre eventuali modifiche.


Handwritten signatures and initials, including "AB" and "AP", are present in the bottom right corner of the page.

DICHIARAZIONE A VERBALE

In riferimento al trattamento di sede estera dell'art. 3 dell'ipotesi di Accordo del CCI ENEA su "Istituti di particolare interesse", firmato il 5 novembre u.s., le scriventi Organizzazioni Sindacali ritengono che tutti gli incarichi di tale natura, come anche gli incarichi di responsabilità, debbano essere assegnati sulla base di procedure selettive. Si rammenta, inoltre, nello specifico, che per tali incarichi l' articolato contrattuale sopracitato prevede criteri di rotazione.

Roma, 7 novembre 2014


FLC CGIL



ANPRI CIDA



UILRUA



ENEA	
UCP	6674
10 NOV. 2014	
ORIG.	
COMP.	UCP STAU
COMP.	
COMP.	
COMP.	
C.C.	
ATTI	